



1° ISTITUTO COMPRENSIVO

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

“Principe di Napoli”

AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

ISTRUZIONE OPERATIVE DI ISTITUTO

PER IL CONTROLLO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA E LA SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI

Il Decreto-legge del 15 settembre 2023 n.123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13/11/2023 (art. 12) e la nota prot.n.16722 del 22/04/2024 recante indicazioni sulla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica da parte della Direzione Sicilia hanno apportato sostanziali modifiche alla normativa esistente sul fenomeno della dispersione scolastica. Tra le varie misure viene stabilito che i Sindaci e i Dirigenti Scolastici sono responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Secondo la normativa vigente, la violazione dell'obbligo di istruzione si articola nelle due ipotesi seguenti:

- **MANCATA ISCRIZIONE:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, **non risulta iscritto** presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Area di pertinenza: Assistenti amministrativi della Segreteria Didattica.

- **FREQUENZA IRREGOLARE (elusione dell'obbligo di istruzione):** situazione del minore che risulta assente da scuola **per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale** personalizzato senza giustificati motivi.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione e qualora ravvisi taluna delle sopra richiamate fattispecie le comunica, senza ritardo, al responsabile dell'obbligo di istruzione.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla suddetta comunicazione, il Dirigente scolastico avvisa **entro ulteriori sette giorni** il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare la legge.

Area di pertinenza: Docente prevalente per la scuola Primaria /Coordinatore di Classe per la SS1°
Compiti dei docenti prevalenti nella Scuola Primaria e dei coordinatori di classe nella SS1°

I docenti prevalenti per la Scuola Primaria /docenti coordinatori di classe per la SS1° controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e, nel caso di assenze **“non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi**, sarà data immediata comunicazione mediante modulo di segnalazione (ALLEGATO A) da inviare tramite mail all’Istituzione scolastica; successivamente il Dirigente Scolastico provvederà ad attuare gli adempimenti di legge.

È evidente che una segnalazione tempestiva della mancata frequenza scolastica offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci per il rientro del minore nel percorso scolastico.

Si ricorda, inoltre, che tutti i docenti della classe sono responsabili della tempestiva segnalazione per tramite del docente coordinatore di classe per la SS1°/docente prevalente per la Scuola Primaria.

Al fine di dare ulteriore impulso all’attività di prevenzione e contrasto alla **dispersione scolastica nella Scuola Secondaria di 1° grado**, l’Istituto inoltre attua le seguenti istruzioni operative:

PER I CASI DI FREQUENZA IRREGOLARE CON GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Per gli alunni con **frequenza irregolare**, ma con **assenze giustificate** si fa riferimento alla seguente procedura che prevede il coinvolgimento dei genitori e il monitoraggio delle assenze degli alunni:

- 1 I **COORDINATORI DI CLASSE** contatteranno le famiglie dopo **8 GIORNI** di assenze continuative dell’alunno/a e trascriveranno il relativo fonogramma che verrà messo agli atti della scuola.
- 2 Con **25 GIORNI DI ASSENZA** (assenze totali effettuate dall’inizio dell’anno scolastico) seguirà la comunicazione scritta al Dirigente Scolastico (ALLEGATO B) e ai genitori relativa alle assenze (ALLEGATO C). L’informativa verrà firmata dai genitori in segreteria.
- 3 Con **30 GIORNI DI ASSENZA** il docente coordinatore provvederà alla convocazione della famiglia per un colloquio con i genitori.

ASSENZE PER LUNGI PERIODI

Le famiglie che intendono sospendere temporaneamente la frequenza scolastica per lunghi periodi (ritorno nel paese di origine della famiglia per gli alunni stranieri; ricongiungimento al coniuge che lavora fuori sede, vacanze durante l’anno scolastico...), prima della partenza, devono darne comunicazione tramite mail oppure devono produrre apposita dichiarazione in segreteria indicando il periodo in cui il proprio figlio sarà assente. Una copia della dichiarazione verrà consegnata al docente coordinatore di classe.